

ARA. Desidererei, prima di dare il mio voto, di avere una spiegazione dall'onorevole ministro.

Mi pare che nel suo discorso abbia accennato che nello stabilire la malleveria abbiansi ad avere dei riguardi piuttosto ad un tribunale di provincia che ad un altro. Ciò vedo anche accennato dal progetto di legge, perchè, trattandosi di una malleveria da darsi dai procuratori dei diversi tribunali provinciali, la Commissione la propone da lire 2000 a 5000, e il Ministero da lire 2000 a 8000. Ora, posta una tale diversità di malleveria in facoltà del Ministero, desidererei conoscere quale base il medesimo intenda di osservare nello stabilire il *minimum* od il *maximum* della malleveria pei procuratori esercenti avanti ai tribunali provinciali.

Finora, riguardo all'esercizio della professione di procuratore, noi non concepiamo che la base di differenza adottata colla legge sulla tassa patenti.

Noi vediamo essersi nella legge sulla tassa-patenti stabilito che il pagamento della tassa, trattandosi di causidici titolari esercenti presso le Corti di appello di Torino e Genova, si debba fare in lire 200 e altrove in lire 120; e quando si tratta di causidici titolari nelle provincie è stabilita per Torino e Genova in lire 160, e per gli altri comuni in ragione di popolazione, cioè nei comuni di oltre a 30,000 individui, lire 100, da 20 a 30,000 lire 80, da 10 a 20,000 lire 60, e così di seguito. Questa base mi pare più consentanea all'equità ed alla giustizia; ciò nondimeno spero che l'onorevole ministro vorrà esternarmi al riguardo la sua opinione.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Di buon grado aderisco al desiderio manifestato dall'onorevole Ara, e dichiaro che non crederei sia base conveniente, per stabilire il *minimum* ed il *maximum* di cui ragioniamo, la popolazione.

Io credo che la malleveria si debba determinare secondo il numero e l'importanza delle cause, cosa che risulta facilmente al Ministero dagli stati semestrali che riceve dai tribunali e dalle Corti d'appello.

Evidentemente l'importanza della professione di procuratore e la necessità di avere maggiori o minori guarentigie dipende dalla maggiore o minore quantità di cause e dalla maggiore o minore importanza delle medesime.

Questa, a parer mio, deve essere la base da adottarsi.

ARA. Avute queste spiegazioni dall'onorevole ministro, io mi permetto alcune considerazioni contro il sistema che il medesimo si propone di adottare nel fissare le malleverie. Primieramente io debbo osservare che, a mio senso, la malleveria che si propone colla presente legge non fu consigliata certamente dall'intenzione di guarentire i clienti pei danni che i medesimi potessero per avventura soffrire per qualche fatto od omissione dei loro procuratori.

Io credo che la malleveria è pei procuratori dell'indole stessa di quella dei notai, pei quali non si può supporre che la malleveria stabilita dal Governo possa essere una cautela per le persone che hanno per mezzo del notaio fatto un qualche atto, perchè, per esempio,

un solo testamento che concerna un'eredità cospicua venendo annullato per difetto del notaio, il danno che altrui ne ridonda può oltrepassare di molto il patrimonio del notaio. Io ritengo che la malleveria non abbia altro oggetto che quello di somministrare una base all'esercizio della professione di procuratore, e di porre il procuratore in condizione da avere un fondo proprio sufficiente per dare passo agli affari, e per guarentire le multe cui può andare soggetto verso l'erario. Credo che si debba essenzialmente considerare la malleveria nei rapporti che vi hanno tra il procuratore e lo Stato. Considerandola in siffatto modo, in quanto alla misura io mi accosto alla proposta della Commissione. Dal momento che si è adottato il sistema del libero esercizio di una professione, a meno che non si voglia contravenire a questo sistema, si deve fare in modo che questa professione sia accessibile a tutte le persone che hanno fatto gli studi a ciò necessari.

In quanto poi al modo di applicarla nelle diverse provincie non posso a meno di trovare vizioso quello accennato dall'onorevole ministro, di considerare più l'importanza che la quantità delle cause per fissare il *maximum* delle malleverie, perchè s'imporrebbe ai procuratori un peso che non sarebbe in proporzione coi loro onorari. Trattisi di una causa che valga 100 lire o trattisi di una causa che ne valga cento mila, non v'ha dubbio che, essendovi una tariffa che stabilisce il valore delle cedole, il procuratore non può pretendere di più per una causa di maggiore o minore importanza.

Del resto io mi limito a fare questa semplice osservazione, perchè, non potendosi introdurre nella legge alcuna disposizione a questo riguardo, e trattandosi di un semplice decreto, io sono persuaso che il Ministero terrà conto di questa differenza.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io non posso lasciare senza risposta le osservazioni che veniva facendo l'onorevole preopinante.

Comincio col dichiarare che il Governo, nel fare uso della facoltà che propone gli sia data in questa legge, di fissare il *minimum* ed il *maximum* della malleveria che dovrà essere prestata dai procuratori nei tribunali e nelle Corti d'appello, terrà conto anche delle osservazioni che si venne facendo. Non sarà precauzione eccessiva il circondarsi di tutti gli elementi possibili per determinare questa malleveria nel modo possibilmente il più ragionevole ed il più giusto.

Premessa questa dichiarazione, io debbo dire all'onorevole preopinante che, a mio avviso, egli va errato quando crede che la malleveria non debba anche cautelare le parti dei danni che il procuratore possa loro cagionare nell'esercizio del suo ministero.

Sta bene che colla medesima si soddisfino le ammende e le multe alle quali i procuratori possono essere condannati; ma prima di tutto essa serve a cautelare le parti del detrimento che possono sentire o per colpevole negligenza o per dolo degli esercenti, od altrimenti.